

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO ISTITUTO COMPRENSIVO "Luigi Pirandello" Cod. Min. RMIC875009 – C.F. 97197350586 Via Appennini, 53 - & 0690531964 c.a.p. 00013 Fonte Nuova (RM)

PRENSIVO "Luigi Pirandello"

2875009 - C.F. 97197350586

nini, 53 - \$\mathbb{\pi}\$ 0690531964

0013 Fonte Nuova (RM)

we institutionizate allo edu it.

sito web: www.istitutopirandello.edu.it
⊠RMIC875009@istruzione.it PECRMIC875009@pec.istruzione.it

Prot. 1626/6.2 Fonte Nuova, 07/03/2023

CONTRATTO DI COLLABORAZIONE PLURIMA (ai sensi dell'art. 35 CCNL Comparto scuola 2006/2009) PER INCARICO R.S.P.P.

TRA

l'Istituto Comprensivo "Luigi Pirandello", sito in Via Appennini n. 53 - 00013 Fonte Nuova (RM), nella persona del suo legale rappresentante Prof. Antonio SANSOTTA - Dirigente Scolastico, nato a Locri (RC) il 15/11/1964 e domiciliato per la sua carica presso l'Istituto Comprensivo "Luigi Pirandello" - Codice Fiscale 97197350586

Ε

Il Prof. Arch. PRESUTTI MARCELLO, nato a Tivoli il 10.06.1966 – C.F. PRSMCL66H10L182U – in servizio in qualità di docente a tempo indeterminato presso l'Istituto Comprensivo "Alberto Manzi" – Villalba di Guidonia Montecelio (RM).

- VISTO il D. Lgs. n. 81 del 9 aprile 2008 e s.m.i. prevede l'obbligo per il Dirigente Scolastico di istituire il Servizio di Prevenzione e Protezione;
- CONSIDERATO che all'interno dell'Istituto non è presente personale disponibile in possesso dei requisiti richiesti per assumere il ruolo di Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (R.S.P.P.), ai sensi dell'art. 32 del D. Lgs. n. 81/2008, secondo le modalità previste dallo stesso art. 32 comma 8 lettere a) e b);
- VISTA la dichiarazione di disponibilità a ricoprire l'incarico in oggetto presentata in data 09/02/2023 dal Prof. Arch. Marcello Presutti, in possesso dei requisiti richiesti dalla normativa vigente;
- CONSIDERATO che il Prof. Arch. Marcello Presutti, in servizio in qualità di docente a tempo indeterminato presso l'Istituto Comprensivo "Alberto Manzi" Villalba di Guidonia Montecelio (RM), nel periodo 18/02/2022 17/02/2023 ha svolto il servizio di Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione presso questo Istituto:
- TENUTO CONTO della natura fiduciaria dell'incarico di Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione;
- VISTO l'art. 35 Collaborazioni plurime- del CCNL Comparto Scuola 2006/2009;
- VISTA l'autorizzazione Prot. n. 1439/U del 06/03/2023 concessa dal Dirigente Scolastico dell'I.C. "Alberto Manzi" al Prof. Marcello Presutti per svolgere l'incarico di R.S.P.P. presso questa Istituzione scolastica ai sensi dell'art. 35 del CCNL Comparto Scuola 2006/2009;

VISTA la determina del Dirigente Scolastico Prot. n. 1625/6.2 del 07/03/2023

SI CONVIENE E SI STIPULA



MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO ISTITUTO COMPRENSIVO "Luigi Pirandello" Cod. Min. RMIC875009 − C.F. 97197350586 Via Appennini, 53 - ☎ 0690531964 c.a.p. 00013 Fonte Nuova (RM)



sito web: www.istitutopirandello.edu.it
⊠RMIC875009@istruzione.it PEC.RMIC875009@pec.istruzione.it

il presente contratto di collaborazione plurima – ai sensi dell'art. 35 del CCNL Comparto Scuola 2006/2009 – per lo svolgimento dell'incarico di Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (R.S.P.P.) dell'Istituto Comprensivo "Luigi Pirandello", di cui le premesse costituiscono parte integrante, con validità dal 07/03/2023 al 06/03/2024.

ART. 1

Il Prof. Arch. Marcello PRESUTTI è stato designato quale R.S.P.P. dell'Istituto Comprensivo "LUIGI PIRANDELLO", in relazione ai titoli culturali e professionali debitamente documentati in appositi curricula vitae e certificati depositati agli atti di codesto Istituto.

Il medesimo dovrà produrre alla stipula del presente contratto:

- una dichiarazione in cui si impegna a svolgere l'incarico senza riserva e secondo accordi presi con il Dirigente Scolastico e ad accettare l'incarico a decorrere dalla firma del contratto;
- una dichiarazione di aver letto l'informativa ai sensi dell'art. 13 del D. lgs. 196/03 e di esprimere il proprio consenso al trattamento e alla comunicazione dei propri dati personali conferiti, con particolare riguardo a quelli definiti "sensibili" dall'art.4 c.1 del D. Lgs. 196/03, nei limiti, per le finalità e per la durata necessaria per gli adempimenti connessi con la prestazione professionale richiesta;
- copia fotostatica del documento di identità;
- dichiarazione di copertura assicurativa personale per i rischi derivanti dall'espletamento dell'incarico (indicando la compagni assicurativa e il numero di polizza).
- dichiarazione ad assumersi tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e ss.mm.ii.

ART. 2

L'incarico verrà svolto con visite periodiche, senza vincoli di subordinazione, concordate con il Dirigente Scolastico o con un fiduciario coinvolto negli adempimenti di cui al D.Lgs. n. 81/08 e ss.mm.ii., durante le attività didattiche ed amministrative di codesto Istituto. Le attività ed i compiti del Prof. Arch. Marcello PRESUTTI, relativi al servizio di prevenzione e protezione di cui al D.Lvo n. 81/2008, sono stati concordati in sede di colloquio istruttorio e dovranno svolgersi presso tutte le sedi ed i locali in cui è articolata codesta Istituzione scolastica (sedi e compiti sono meglio descritti nell'allegato tecnico).

ART. 3

Le prestazioni oggetto del presente contratto, durante tutta la sua durata, dovranno essere svolte personalmente dal Prof. Arch. Marcello PRESUTTI, che non potrà avvalersi di sostituti. È fatto divieto di subappaltare ovvero di cedere, in tutto o in parte, il servizio oggetto del presente contratto.

ART. 4

Il Prof. Arch. Marcello PRESUTTI è responsabile nei confronti dell'Istituzione scolastica per l'osservanza di tutte le leggi, i regolamenti e comunque le norme in materia di sicurezza ed igiene sul lavoro, vigenti all'epoca della sottoscrizione del presente contratto ed emanate nel corso della sua durata. Laddove l'Istituzione scolastica sia chiamata quale responsabile civile a risarcire danni derivanti dalla violazione delle norme predette, il Prof. Arch. Marcello PRESUTTI si obbliga a tenere indenne la stessa dalle relative conseguenze patrimoniali. A tal fine è fatto obbligo al Prof. Arch. Marcello PRESUTTI di stipulare apposito contratto di assicurazione per la responsabilità civile in ordine ai danni che avessero a verificarsi in connessione con le fattispecie di cui ai commi precedenti. L'efficacia del presente contratto è sospensivamente condizionata alla stipulazione del contratto assicurativo di cui al comma precedente, documentata attraverso la presentazione all'amministrazione di copia della relativa polizza.



MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO ISTITUTO COMPRENSIVO "Luigi Pirandello" Cod. Min. RMIC875009 - C.F. 97197350586 Via Appennini, 53 - ☎ 0690531964 c.a.p. 00013 Fonte Nuova (RM)



sito web: www.istitutopirandello.edu.it
⊠RMIC875009@istruzione.it PECRMIC875009@pec.istruzione.it

Il presente contratto stipulato ai sensi dell'art 35 del CCNL 2007 (collaborazione plurima) dà luogo a trattamento previdenziale ed assistenziale.

Per le prestazioni oggetto del presente contratto l'Istituzione scolastica corrisponderà al Prof. Arch. Marcello PRESUTTI il compenso omnicomprensivo di **Euro 1.710,00** (**millesettecentodieci/00**), operando le previste ritenute previdenziali e fiscali, anche a carico dell'Istituzione scolastica.

L'importo sarà liquidato a seguito della presentazione di apposita notula al termine dell'attività prestata e comunque a seguito di verifiche operate dal Dirigente Scolastico, tese ad appurare il regolare adempimento dell'incarico.

ART. 6

L'Istituzione scolastica ha il diritto di risolvere il presente contratto con effetto immediato a mezzo di comunicazione fatta con lettera raccomandata, in caso di inadempienza o irregolare adempimento di quanto convenuto e sottoscritto, per cause imputabili al Prof. Arch. Marcello PRESUTTI, per eventuali situazioni di incompatibilità preesistenti o intervenute successivamente alla stipula del contratto.

In caso di risoluzione del contratto, l'amministrazione ha diritto al risarcimento del danno conseguente.

ART. 7

Ai sensi del D.Lvo n.196/2003 e ss.mm.ii., l'Istituzione scolastica fa presente che i dati personali raccolti saranno trattati al solo fine dell'esecuzione del presente contratto. Tali dati potranno essere comunicati per le medesime esclusive finalità a soggetti cui sia riconosciuta la possibilità da specifiche disposizioni legislative e saranno tutelati in base alla normativa vigente.

Relativamente ai dati personali necessari per l'esecuzione del presente contratto di cui dovesse venire a conoscenza, l'Istituzione scolastica nomina sin da ora Prof. Arch. Marcello PRESUTTI quale incaricato del trattamento degli stessi.

ART. 8

Quanto non espressamente previsto dal presente contratto è regolato dagli artt. 22-29 e seguenti del Codice Civile.

ART. 9

Il Prof. Arch. Marcello PRESUTTI assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche e si impegna a dare immediata comunicazione alla stazione appaltante ed alla prefettura ufficio territoriale del Governo di Roma della notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria.

ART. 10

Il Prof. Arch. Marcello PRESUTTI assume tutti gli obblighi di diligenza, lealtà e imparzialità e buona condotta che i pubblici dipendenti sono tenuti a rispettare e che, per effetto della Legge 06 novembre 2012 n. 190, devono estendersi anche a tutti i collaboratori e consulenti esterni. La violazione degli obblighi previsti dal DPR n. 62 del 16 aprile 2013 (Codice di comportamento dei dipendenti PA pubblicato sulla G.U. n. 129 de l4/6/2013) comporterà la risoluzione del presente contratto.

ART. 11

Qualsiasi controversia relativa alla interpretazione, applicazione ed esecuzione del presente contratto è devoluta alla competenza del Tribunale di TIVOLI. Le eventuali spese di registrazione dell'atto, in caso d'uso, sono a totale carico del Prof. Arch. Marcello PRESUTTI.



MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO ISTITUTO COMPRENSIVO "Luigi Pirandello" Cod. Min. RMIC875009 − C.F. 97197350586 Via Appennini, 53 - ☎ 0690531964 c.a.p. 00013 Fonte Nuova (RM) sito web: www.istitutopirandello.edu.it ⊠RMIC875009@istruzione.it PECRMIC875009@pec.istruzione.it



Allegati:

- Allegato tecnico al contratto incarico RSPP
- Codice di comportamento dipendenti pubblici (Dpr n.62/2013)
- Atto di nomina incaricato del trattamento dati

Il Dirigente Scolastico Prof. Antonio Sansotta	
Prof. Arch. Marcello PRESUTT	1

Redatto e sottoscritto in doppio originale



MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO ISTITUTO COMPRENSIVO "Luigi Pirandello" Cod. Min. RMIC875009 - C.F. 97197350586 Via Appennini, 53 - 260690531964 c.a.p. 00013 Fonte Nuova (RM)



sito web: www.istitutopirandello.edu.it
⊠RMIC875009@istruzione.it PECRMIC875009@pec.istruzione.it

ALLEGATO TECNICO AL CONTRATTO INCARICO RSPP

<u>Caratteristiche e natura dei compiti del RESPONSABILE del servizio di prevenzione e protezione:</u>

- consulenza tecnica al D.S. per l'organizzazione di un piano operativo degli adempimenti inerenti al D.Lgs n. 81/08 e s.m.i.;
- predisposizione di documenti, schede e questionari necessari all'individualizzazione dei fattori di rischio, dei lavoratori esposti, valutazione dei rischi ed individuazione delle misure di sicurezza e salubrità degli ambienti di lavoro;
- sopralluoghi periodici degli edifici scolastici per procedere all'individuazione dei rischi, e ogni qualvolta sopraggiunga rilevante necessità, su richiesta motivata del Dirigente Scolastico. Di ogni sopralluogo il Responsabile dovrà redigere e sottoscrivere un verbale.
- redazione, e/o eventuale aggiornamento, del Documento di valutazione dei rischi e del Documento della sicurezza;
- revisione costante del Documento di valutazione dei rischi e del Documento di Sicurezza, ogni qualvolta si renda necessario per variazioni delle attività o delle attrezzature lavorative, di ampliamenti e modifiche delle strutture e degli impianti, con la redazione di verbali di riunioni e schede di integrazione al documento di sicurezza redatte dal R.S.P.P., da sottoporre al Dirigente Scolastico;
- verifica della corretta esecuzione degli adeguamenti prescritti e relativi sistemi di controllo delle misure (sopralluoghi, circolari con prescrizioni, ecc.);
- definizione di procedure di sicurezza e di dispositivi di protezione individuali e collettivi in relazione alle diverse attività;
- collaborazione con il D.S. nella predisposizione dei D.U.V.R.I.;
- partecipazione alle riunioni periodiche del servizio di prevenzione e sicurezza, indette dal D.S.;
- Predisposizione della modulistica e assistenza nell'effettuazione delle prove di Evacuazione e di Prevenzione,
- predisposizione/aggiornamento dei piani di evacuazione per protezione antincendio e di emergenza per eventi pericolosi specifici, con successive prove di evacuazione con l'ausilio degli Addetti al Servizio di Prevenzione e Protezione;
- collaborazione con il Dirigente Scolastico per le nomine degli addetti al Servizio P.P.: individuazione ed organizzazione della Squadra di Emergenza;
- rilievi planimetrici dei luoghi di lavoro e restituzioni grafiche per l'aggiornamento degli elaborati necessari agli organi di vigilanza (ASL, Isp. Prov.le del Lavoro, VV.FF., ecc....);
- istruttoria di conformità strutturale con reperimento documento struttura, reperimento agibilità e destinazione d'uso; reperimento certificato impianto elettrico, conoscenza documentazione impianto fognario;
- predisposizione delle comunicazioni periodiche da effettuare agli organi di controllo, come da Dlgs 81/2008 e s.m.i.;
- supporto esterno per la risoluzione dei problemi con vari enti e consulenze tecniche per eventuali disservizi presso la Scuola;
- informazione ai lavoratori e agli alunni, compresa la fornitura di dispense e materiale informativo da distribuire ai partecipanti, sui rischi per la sicurezza e salute connessi alle attività svolte, specie in palestra e nei laboratori didattici, sulle misure di protezione da adottare, sui rischi specifici cui sono esposti in relazione all'attività svolta, sulle normative di sicurezza e disposizioni legislative in materia, sulle procedure concernenti la lotta all'incendio, l'evacuazione in caso di incendio e terremoto;
- richiesta alle imprese appaltatrici per gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria dei Piani Operativi di Sicurezza e di tutta la documentazione relativa agli adempimenti previsti dalle vigenti normative in materia di sicurezza; collaborazione con tecnici e responsabili di cantiere e dei lavori, in materia di predisposizione, attuazione e verifica delle disposizioni per la sicurezza dei lavoratori, nella circostanza dell'esecuzione di opere



MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO ISTITUTO COMPRENSIVO "Luigi Pirandello" Cod. Min. RMIC875009 - C.F. 97197350586 Via Appennini, 53 - 26 0690531964 c.a.p. 00013 Fonte Nuova (RM)



sito web: www.istitutopirandello.edu.it
⊠RMIC875009@istruzione.it PECRMIC875009@pec.istruzione.it

di ammodernamento, adeguamento e ampliamento dell'edificio;

- assistenza in caso di ispezione da parte degli Organi di Vigilanza e di Controllo;
- assistenza per le richieste agli Enti competenti delle documentazioni obbligatorie in materie di sicurezza e degli interventi strutturali impiantistici e di manutenzione;
- assistenza per l'istituzione/tenuta del "Registro di Prevenzione Incendi" (D.P.R. 37/98), del "Registro delle Manutenzioni", del "Registro di Carico e Scarico" dei materiali tossico-nocivi;
- assistenza nel coordinamento con le ditte appaltatrici, fabbricanti ed installatori per gli adempimenti necessari;
- assistenza nell'individuazione e nel posizionamento della segnaletica da affiggere all'interno degli edifici scolastici.

Articolazione/composizione dell'Istituzione scolastica e sue particolari esigenze/criticità;

Le attività dovranno svolgersi per l'Istituto Comprensivo LUIGI PIRANDELLO costituito dalle seguenti sedi/plessi:

Scuola dell'Infanzia "Peter Pan"

Via Campania, 7

Via Appennini, 51

Scuola Primaria "Gianni Rodari"

Via Appennini, 51

Scuola Secondaria di primo grado "Istituto Comprensivo Luigi Pirandello"

Via Appennini, 53

Il personale docente e non docente in servizio presso l'istituzione scolastica nell'a.s. 2022-2023 è pari a circa n° 180 unità.

D.P.R. 16 APRILE 2013, N. 62.

REGOLAMENTO RECANTE CODICE DI COMPORTAMENTO DEI DIPENDENTI PUBBLICI, A NORMA DELL'ART. <u>54</u> DEL D.Leg <u>30 MARZO 2001, N. 165</u>. (1) Pubblicato nella Gazz. Uff. 4 giugno 2013, n. 129.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'articolo 87, quinto comma, della Costituzione;

Visto l'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Visto il <u>decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165</u>, recante "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche";

Visto, in particolare, l'articolo <u>54</u> del <u>decreto legislativo n. 165 del 2001</u>, come sostituito dall'articolo <u>1, comma 44</u>, della <u>legge 6 novembre 2012, n. 190</u>, che prevede l'emanazione di un Codice di comportamento dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni al fine di assicurare la qualità dei servizi, la prevenzione dei fenomeni di corruzione, il rispetto dei doveri costituzionali di diligenza, lealtà, imparzialità e servizio esclusivo alla cura dell'interesse pubblico;

Visto il <u>decreto del Ministro per la funzione pubblica 28 novembre 2000</u>, recante "Codice di comportamento dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 84 del 10 aprile 2001;

Vista l'intesa intervenuta in sede di Conferenza unificata di cui all'*articolo* <u>8</u> del <u>decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281</u>, nella seduta del 7 febbraio 2013;

Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nell'Adunanza del 21-02-2013; Ritenuto di non poter accogliere le seguenti osservazioni contenute nel citato parere del Consiglio di Stato con le quali si chiede: di estendere, all'articolo 2, l'ambito soggettivo di applicazione del presente Codice a tutti i pubblici dipendenti, in considerazione del fatto che l'articolo 54 del decreto legislativo n. 165 del 2001, come modificato dall'articolo 1, comma 44, della legge n. 190 del 2012, trova applicazione soltanto ai pubblici dipendenti il cui rapporto di lavoro è regolato contrattualmente; di prevedere, all'articolo 5, la valutazione, da parte dell'amministrazione, della compatibilità dell'adesione o dell'appartenenza del dipendente ad associazioni o ad organizzazioni, in quanto, assolto l'obbligo di comunicazione da parte del dipendente, l'amministrazione non appare legittimata, in via preventiva e generale, a sindacare la scelta associativa; di estendere l'obbligo di informazione di cui all'articolo 6, comma 1, ai rapporti di collaborazione non retribuiti, in considerazione del fatto che la finalità della norma è quella di far emergere solo i rapporti intrattenuti dal dipendente con soggetti esterni che abbiano risvolti di carattere economico; di eliminare, all'articolo 15, comma 2, il passaggio, agli uffici di disciplina, anche delle funzioni dei comitati o uffici etici, in quanto uffici non più previsti dalla vigente normativa;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione dell'8 marzo 2013;

Sulla proposta del Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione;

Emana

il sequente regolamento:

Art. 1 Disposizioni di carattere generale

- 1. Il presente codice di comportamento, di seguito denominato "Codice", definisce, ai fini dell'*articolo* <u>54</u> del <u>decreto legislativo</u> <u>30 marzo 2001, n. 165</u>, i doveri minimi di diligenza, lealtà, imparzialità e buona condotta che i pubblici dipendenti sono tenuti ad osservare.
- 2. Le previsioni del presente Codice sono integrate e specificate dai codici di comportamento adottati dalle singole amministrazioni ai sensi dell'*articolo* <u>54, comma 5</u>, del citato <u>decreto legislativo n. 165 del 2001</u>.

Art. 2 Ambito di applicazione

- 1. Il presente codice si applica ai dipendenti delle pubbliche amministrazioni di cui all'*articolo* <u>1, comma</u> <u>2</u>, del <u>decreto legislativo</u> <u>30 marzo 2001, n. 165</u>, il cui rapporto di lavoro è disciplinato in base all'<u>articolo</u> <u>2</u>, commi 2 e 3, del medesimo decreto.
- 2. Fermo restando quanto previsto dall'*articolo* 54, comma 4, del <u>decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165</u>, le norme contenute nel presente codice costituiscono principi di comportamento per le restanti categorie di personale di cui all'<u>articolo 3 del citato</u> decreto n. 165 del 2001, in quanto compatibili con le disposizioni dei rispettivi ordinamenti.
- 3. Le pubbliche amministrazioni di cui all'articolo <u>1, comma 2</u>, del <u>decreto legislativo n. 165 del 2001</u> estendono, per quanto compatibili, gli obblighi di condotta previsti dal presente codice a tutti i collaboratori o consulenti, con qualsiasi tipologia di contratto o incarico e a qualsiasi titolo, ai titolari di organi e di incarichi negli uffici di diretta collaborazione delle autorità politiche, nonché nei confronti dei collaboratori a qualsiasi titolo di imprese fornitrici di beni o servizi e che realizzano opere in favore dell'amministrazione. A tale fine, negli atti di incarico o nei contratti di acquisizioni delle collaborazioni, delle consulenze o dei servizi, le amministrazioni inseriscono apposite disposizioni o clausole di risoluzione o decadenza del rapporto in caso di violazione degli obblighi derivanti dal presente codice.
- 4. Le disposizioni del presente codice si applicano alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e di Bolzano nel rispetto delle attribuzioni derivanti dagli statuti speciali e delle relative norme di attuazione, in materia di organizzazione e contrattazione collettiva del proprio personale, di quello dei loro enti funzionali e di quello degli enti locali del rispettivo territorio.

Art. 3 Principi generali

- 1. Il dipendente osserva la Costituzione, servendo la Nazione con disciplina ed onore e conformando la propria condotta ai principi di buon andamento e imparzialità dell'azione amministrativa. Il dipendente svolge i propri compiti nel rispetto della legge, perseguendo l'interesse pubblico senza abusare della posizione o dei poteri di cui è titolare.
- 2. Il dipendente rispetta altresì i principi di integrità, correttezza, buona fede, proporzionalità, obiettività, trasparenza, equità e ragionevolezza e agisce in posizione di indipendenza e imparzialità, astenendosi in caso di conflitto di interessi.

- 3. Il dipendente non usa a fini privati le informazioni di cui dispone per ragioni di ufficio, evita situazioni e comportamenti che possano ostacolare il corretto adempimento dei compiti o nuocere agli interessi o all'immagine della pubblica amministrazione. Prerogative e poteri pubblici sono esercitati unicamente per le finalità di interesse generale per le quali sono stati conferiti.
- 4. Il dipendente esercita i propri compiti orientando l'azione amministrativa alla massima economicità, efficienza ed efficacia. La gestione di risorse pubbliche ai fini dello svolgimento delle attività amministrative deve seguire una logica di contenimento dei costi, che non pregiudichi la qualità dei risultati.
- 5. Nei rapporti con i destinatari dell'azione amministrativa, il dipendente assicura la piena parità di trattamento a parità di condizioni, astenendosi, altresì, da azioni arbitrarie che abbiano effetti negativi sui destinatari dell'azione amministrativa o che comportino discriminazioni basate su sesso, nazionalità, origine etnica, caratteristiche genetiche, lingua, religione o credo, convinzioni personali o politiche, appartenenza a una minoranza nazionale, disabilità, condizioni sociali o di salute, età e orientamento sessuale o su altri diversi fattori.
- 6. Il dipendente dimostra la massima disponibilità e collaborazione nei rapporti con le altre pubbliche amministrazioni, assicurando lo scambio e la trasmissione delle informazioni e dei dati in qualsiasi forma anche telematica, nel rispetto della normativa vigente.

Art. 4 Regali, compensi e altre utilità

- 1. Il dipendente non chiede, né sollecita, per sè o per altri, regali o altre utilità.
- 2. Il dipendente non accetta, per sè o per altri, regali o altre utilità, salvo quelli d'uso di modico valore effettuati occasionalmente nell'ambito delle normali relazioni di cortesia e nell'ambito delle consuetudini internazionali. In ogni caso, indipendentemente dalla circostanza che il fatto costituisca reato, il dipendente non chiede, per sè o per altri, regali o altre utilità, neanche di modico valore a titolo di corrispettivo per compiere o per aver compiuto un atto del proprio ufficio da soggetti che possano trarre benefici da decisioni o attività inerenti all'ufficio, nè da soggetti nei cui confronti è o sta per essere chiamato a svolgere o a esercitare attività o potestà proprie dell'ufficio ricoperto.
- 3. Il dipendente non accetta, per sè o per altri, da un proprio subordinato, direttamente o indirettamente, regali o altre utilità, salvo quelli d'uso di modico valore. Il dipendente non offre, direttamente o indirettamente, regali o altre utilità a un proprio sovraordinato, salvo quelli d'uso di modico valore.
- 4. I regali e le altre utilità comunque ricevuti fuori dai casi consentiti dal presente articolo, a cura dello stesso dipendente cui siano pervenuti, sono immediatamente messi a disposizione dell'Amministrazione per la restituzione o per essere devoluti a fini istituzionali.
- 5. Ai fini del presente articolo, per regali o altre utilità di modico valore si intendono quelle di valore non superiore, in via orientativa, a 150 euro, anche sotto forma di sconto. I codici di comportamento adottati dalle singole amministrazioni possono prevedere limiti inferiori, anche fino all'esclusione della possibilità di riceverli, in relazione alle caratteristiche dell'ente e alla tipologia delle mansioni.
- 6. Il dipendente non accetta incarichi di collaborazione da soggetti privati che abbiano, o abbiano avuto nel biennio precedente, un interesse economico significativo in decisioni o attività inerenti all'ufficio di appartenenza.
- 7. Al fine di preservare il prestigio e l'imparzialità dell'amministrazione, il responsabile dell'ufficio vigila sulla corretta applicazione del presente articolo.

Art. 5 Partecipazione ad associazioni e organizzazioni

- 1. Nel rispetto della disciplina vigente del diritto di associazione, il dipendente comunica tempestivamente al responsabile dell'ufficio di appartenenza la propria adesione o appartenenza ad associazioni od organizzazioni, a prescindere dal loro carattere riservato o meno, i cui ambiti di interessi possano interferire con lo svolgimento dell'attività dell'ufficio. Il presente comma non si applica all'adesione a partiti politici o a sindacati.
- 2. Il pubblico dipendente non costringe altri dipendenti ad aderire ad associazioni od organizzazioni, nè esercita pressioni a tale fine, promettendo vantaggi o prospettando svantaggi di carriera.

Art. 6 Comunicazione degli interessi finanziari e conflitti d'interesse

- 1. Fermi restando gli obblighi di trasparenza previsti da leggi o regolamenti, il dipendente, all'atto dell'assegnazione all'ufficio, informa per iscritto il dirigente dell'ufficio di tutti i rapporti, diretti o indiretti, di collaborazione con soggetti privati in qualunque modo retribuiti che lo stesso abbia o abbia avuto negli ultimi tre anni, precisando:
- a) se in prima persona, o suoi parenti o affini entro il secondo grado, il coniuge o il convivente abbiano ancora rapporti finanziari con il soggetto con cui ha avuto i predetti rapporti di collaborazione;
- b) se tali rapporti siano intercorsi o intercorrano con soggetti che abbiano interessi in attività o decisioni inerenti all'ufficio, limitatamente alle pratiche a lui affidate.
- 2. Il dipendente si astiene dal prendere decisioni o svolgere attività inerenti alle sue mansioni in situazioni di conflitto, anche potenziale, di interessi con interessi personali, del coniuge, di conviventi, di parenti, di affini entro il secondo grado. Il

conflitto può riguardare interessi di qualsiasi natura, anche non patrimoniali, come quelli derivanti dall'intento di voler assecondare pressioni politiche, sindacali o dei superiori gerarchici.

Art. 7 Obbligo di astensione

1. Il dipendente si astiene dal partecipare all'adozione di decisioni o ad attività che possano coinvolgere interessi propri, ovvero di suoi parenti, affini entro il secondo grado, del coniuge o di conviventi, oppure di persone con le quali abbia rapporti di frequentazione abituale, ovvero, di soggetti od organizzazioni con cui egli o il coniuge abbia causa pendente o grave inimicizia o rapporti di credito o debito significativi, ovvero di soggetti od organizzazioni di cui sia tutore, curatore, procuratore o agente, ovvero di enti, associazioni anche non riconosciute, comitati, società o stabilimenti di cui sia amministratore o gerente o dirigente. Il dipendente si astiene in ogni altro caso in cui esistano gravi ragioni di convenienza. Sull'astensione decide il responsabile dell'ufficio di appartenenza.

Art. 8 Prevenzione della corruzione

1. Il dipendente rispetta le misure necessarie alla prevenzione degli illeciti nell'amministrazione. In particolare, il dipendente rispetta le prescrizioni contenute nel piano per la prevenzione della corruzione, presta la sua collaborazione al responsabile della prevenzione della corruzione e, fermo restando l'obbligo di denuncia all'autorità giudiziaria, segnala al proprio superiore gerarchico eventuali situazioni di illecito nell'amministrazione di cui sia venuto a conoscenza.

Art. 9 Trasparenza e tracciabilità

- 1. Il dipendente assicura l'adempimento degli obblighi di trasparenza previsti in capo alle pubbliche amministrazioni secondo le disposizioni normative vigenti, prestando la massima collaborazione nell'elaborazione, reperimento e trasmissione dei dati sottoposti all'obbligo di pubblicazione sul sito istituzionale.
- 2. La tracciabilità dei processi decisionali adottati dai dipendenti deve essere, in tutti i casi, garantita attraverso un adeguato supporto documentale, che consenta in ogni momento la replicabilità.

Art. 10 Comportamento nei rapporti privati

1. Nei rapporti privati, comprese le relazioni extralavorative con pubblici ufficiali nell'esercizio delle loro funzioni, il dipendente non sfrutta, nè menziona la posizione che ricopre nell'amministrazione per ottenere utilità che non gli spettino e non assume nessun altro comportamento che possa nuocere all'immagine dell'amministrazione.

Art. 11 Comportamento in servizio

- 1. Fermo restando il rispetto dei termini del procedimento amministrativo, il dipendente, salvo giustificato motivo, non ritarda nè adotta comportamenti tali da far ricadere su altri dipendenti il compimento di attività o l'adozione di decisioni di propria spettanza.
- 2. Il dipendente utilizza i permessi di astensione dal lavoro, comunque denominati, nel rispetto delle condizioni previste dalla legge, dai regolamenti e dai contratti collettivi.
- 3. Il dipendente utilizza il materiale o le attrezzature di cui dispone per ragioni di ufficio e i servizi telematici e telefonici dell'ufficio nel rispetto dei vincoli posti dall'amministrazione. Il dipendente utilizza i mezzi di trasporto dell'amministrazione a sua disposizione soltanto per lo svolgimento dei compiti d'ufficio, astenendosi dal trasportare terzi, se non per motivi d'ufficio.

Art. 12 Rapporti con il pubblico

- 1. Il dipendente in rapporto con il pubblico si fa riconoscere attraverso l'esposizione in modo visibile del badge od altro supporto identificativo messo a disposizione dall'amministrazione, salvo diverse disposizioni di servizio, anche in considerazione della sicurezza dei dipendenti, opera con spirito di servizio, correttezza, cortesia e disponibilità e, nel rispondere alla corrispondenza, a chiamate telefoniche e ai messaggi di posta elettronica, opera nella maniera più completa e accurata possibile. Qualora non sia competente per posizione rivestita o per materia, indirizza l'interessato al funzionario o ufficio competente della medesima amministrazione. Il dipendente, fatte salve le norme sul segreto d'ufficio, fornisce le spiegazioni che gli siano richieste in ordine al comportamento proprio e di altri dipendenti dell'ufficio dei quali ha la responsabilità od il coordinamento. Nelle operazioni da svolgersi e nella trattazione delle pratiche il dipendente rispetta, salvo diverse esigenze di servizio o diverso ordine di priorità stabilito dall'amministrazione, l'ordine cronologico e non rifiuta prestazioni a cui sia tenuto con motivazioni generiche. Il dipendente rispetta gli appuntamenti con i cittadini e risponde senza ritardo ai loro reclami.
- 2. Salvo il diritto di esprimere valutazioni e diffondere informazioni a tutela dei diritti sindacali, il dipendente si astiene da dichiarazioni pubbliche offensive nei confronti dell'amministrazione.
- 3. Il dipendente che svolge la sua attività lavorativa in un'amministrazione che fornisce servizi al pubblico cura il rispetto degli standard di qualità e di quantità fissati dall'amministrazione anche nelle apposite carte dei servizi. Il dipendente opera al fine di assicurare la continuità del servizio, di consentire agli utenti la scelta tra i diversi erogatori e di fornire loro informazioni sulle modalità di prestazione del servizio e sui livelli di qualità.
- 4. Il dipendente non assume impegni nè anticipa l'esito di decisioni o azioni proprie o altrui inerenti all'ufficio, al di fuori dei casi consentiti. Fornisce informazioni e notizie relative ad atti od operazioni amministrative, in corso o conclusi, nelle ipotesi previste dalle disposizioni di legge e regolamentari in materia di accesso, informando sempre gli interessati della possibilità di avvalersi anche dell'Ufficio per le relazioni con il pubblico. Rilascia copie ed estratti di atti o documenti secondo la sua competenza, con le modalità stabilite dalle norme in materia di accesso e dai regolamenti della propria amministrazione.
- 5. Il dipendente osserva il segreto d'ufficio e la normativa in materia di tutela e trattamento dei dati personali e, qualora sia richiesto oralmente di fornire informazioni, atti, documenti non accessibili tutelati dal segreto d'ufficio o dalle disposizioni in materia di dati personali, informa il richiedente dei motivi che ostano all'accoglimento della richiesta. Qualora non sia

competente a provvedere in merito alla richiesta cura, sulla base delle disposizioni interne, che la stessa venga inoltrata all'ufficio competente della medesima amministrazione.

Art. 13 Disposizioni particolari per i dirigenti

- 1. Ferma restando l'applicazione delle altre disposizioni del Codice, le norme del presente articolo si applicano ai dirigenti, ivi compresi i titolari di incarico ai sensi dell'articolo 19, comma 6, del decreto legislativo n. 165 del 2001 e dell'articolo 110 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, ai soggetti che svolgono funzioni equiparate ai dirigenti operanti negli uffici di diretta collaborazione delle autorità politiche, nonché ai funzionari responsabili di posizione organizzativa negli enti privi di dirigenza.
- 2. Il dirigente svolge con diligenza le funzioni ad esso spettanti in base all'atto di conferimento dell'incarico, persegue gli obiettivi assegnati e adotta un comportamento organizzativo adeguato all'assolvimento dell'incarico.
- 3. Il dirigente, prima di assumere le sue funzioni, comunica all'amministrazione le partecipazioni azionarie e gli altri interessi finanziari che possano porlo in conflitto di interessi con la funzione pubblica che svolge e dichiara se ha parenti e affini entro il secondo grado, coniuge o convivente che esercitano attività politiche, professionali o economiche che li pongano in contatti frequenti con l'ufficio che dovrà dirigere o che siano coinvolti nelle decisioni o nelle attività inerenti all'ufficio. Il dirigente fornisce le informazioni sulla propria situazione patrimoniale e le dichiarazioni annuali dei redditi soggetti all'imposta sui redditi delle persone fisiche previste dalla legge.
- 4. Il dirigente assume atteggiamenti leali e trasparenti e adotta un comportamento esemplare e imparziale nei rapporti con i colleghi, i collaboratori e i destinatari dell'azione amministrativa. Il dirigente cura, altresì, che le risorse assegnate al suo ufficio siano utilizzate per finalità esclusivamente istituzionali e, in nessun caso, per esigenze personali.
- 5. Il dirigente cura, compatibilmente con le risorse disponibili, il benessere organizzativo nella struttura a cui è preposto, favorendo l'instaurarsi di rapporti cordiali e rispettosi tra i collaboratori, assume iniziative finalizzate alla circolazione delle informazioni, alla formazione e all'aggiornamento del personale, all'inclusione e alla valorizzazione delle differenze di genere, di età e di condizioni personali.
- 6. Il dirigente assegna l'istruttoria delle pratiche sulla base di un'equa ripartizione del carico di lavoro, tenendo conto delle capacità, delle attitudini e della professionalità del personale a sua disposizione. Il dirigente affida gli incarichi aggiuntivi in base alla professionalità e, per quanto possibile, secondo criteri di rotazione.
- 7. Il dirigente svolge la valutazione del personale assegnato alla struttura cui è preposto con imparzialità e rispettando le indicazioni ed i tempi prescritti.
- 8. Il dirigente intraprende con tempestività le iniziative necessarie ove venga a conoscenza di un illecito, attiva e conclude, se competente, il procedimento disciplinare, ovvero segnala tempestivamente l'illecito all'autorità disciplinare, prestando ove richiesta la propria collaborazione e provvede ad inoltrare tempestiva denuncia all'autorità giudiziaria penale o segnalazione alla corte dei conti per le rispettive competenze. Nel caso in cui riceva segnalazione di un illecito da parte di un dipendente, adotta ogni cautela di legge affinché sia tutelato il segnalante e non sia indebitamente rilevata la sua identità nel procedimento disciplinare, ai sensi dell'articolo <u>54-bis</u> del <u>decreto legislativo n. 165 del 2001</u>.
- 9. Il dirigente, nei limiti delle sue possibilità, evita che notizie non rispondenti al vero quanto all'organizzazione, all'attività e ai dipendenti pubblici possano diffondersi. Favorisce la diffusione della conoscenza di buone prassi e buoni esempi al fine di rafforzare il senso di fiducia nei confronti dell'amministrazione.

Art. 14 Contratti ed altri atti negoziali

- 1. Nella conclusione di accordi e negozi e nella stipulazione di contratti per conto dell'amministrazione, nonché nella fase di esecuzione degli stessi, il dipendente non ricorre a mediazione di terzi, nè corrisponde o promette ad alcuno utilità a titolo di intermediazione, nè per facilitare o aver facilitato la conclusione o l'esecuzione del contratto. Il presente comma non si applica ai casi in cui l'amministrazione abbia deciso di ricorrere all'attività di intermediazione professionale.
- 2. Il dipendente non conclude, per conto dell'amministrazione, contratti di appalto, fornitura, servizio, finanziamento o assicurazione con imprese con le quali abbia stipulato contratti a titolo privato o ricevuto altre utilità nel biennio precedente, ad eccezione di quelli conclusi ai sensi dell'articolo 1342 del codice civile. Nel caso in cui l'amministrazione concluda contratti di appalto, fornitura, servizio, finanziamento o assicurazione, con imprese con le quali il dipendente abbia concluso contratti a titolo privato o ricevuto altre utilità nel biennio precedente, questi si astiene dal partecipare all'adozione delle decisioni ed alle attività relative all'esecuzione del contratto, redigendo verbale scritto di tale astensione da conservare agli atti dell'ufficio.
- 3. Il dipendente che conclude accordi o negozi ovvero stipula contratti a titolo privato, ad eccezione di quelli conclusi ai sensi dell'articolo 1342 del codice civile, con persone fisiche o giuridiche private con le quali abbia concluso, nel biennio precedente, contratti di appalto, fornitura, servizio, finanziamento ed assicurazione, per conto dell'amministrazione, ne informa per iscritto il dirigente dell'ufficio.
- 4. Se nelle situazioni di cui ai commi 2 e 3 si trova il dirigente, questi informa per iscritto il dirigente apicale responsabile della gestione del personale.
- 5. Il dipendente che riceva, da persone fisiche o giuridiche partecipanti a procedure negoziali nelle quali sia parte l'amministrazione, rimostranze orali o scritte sull'operato dell'ufficio o su quello dei propri collaboratori, ne informa immediatamente, di regola per iscritto, il proprio superiore gerarchico o funzionale.

Art. 15 Vigilanza, monitoraggio e attività formative

- 1. Ai sensi dell'*articolo <u>54, comma 6</u>, del <u>decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165</u>, vigilano sull'applicazione del presente Codice e dei codici di comportamento adottati dalle singole amministrazioni, i dirigenti responsabili di ciascuna struttura, le strutture di controllo interno e gli uffici etici e di disciplina.*
- 2. Ai fini dell'attività di vigilanza e monitoraggio prevista dal presente articolo, le amministrazioni si avvalgono dell'ufficio procedimenti disciplinari istituito ai sensi dell'articolo 55-bis, comma 4, del decreto legislativo n. 165 del 2001 che svolge, altresì, le funzioni dei comitati o uffici etici eventualmente già istituiti.
- 3. Le attività svolte ai sensi del presente articolo dall'ufficio procedimenti disciplinari si conformano alle eventuali previsioni

contenute nei piani di prevenzione della corruzione adottati dalle amministrazioni ai sensi dell'articolo <u>1</u>, <u>comma 2</u>, <u>della legge 6 novembre 2012</u>, <u>n. 190</u>. L'ufficio procedimenti disciplinari, oltre alle funzioni disciplinari di cui all'articolo 55-bis e seguenti del <u>decreto legislativo n. 165 del 2001</u>, cura l'aggiornamento del codice di comportamento dell'amministrazione, l'esame delle segnalazioni di violazione dei codici di comportamento, la raccolta delle condotte illecite accertate e sanzionate, assicurando le garanzie di cui all'articolo <u>54-bis</u> del <u>decreto legislativo n. 165 del 2001</u>. Il responsabile della prevenzione della corruzione cura la diffusione della conoscenza dei codici di comportamento nell'amministrazione, il monitoraggio annuale sulla loro attuazione, ai sensi dell'articolo <u>54</u>, <u>comma 7</u>, <u>del decreto legislativo n. 165 del 2001</u>, la pubblicazione sul sito istituzionale e della comunicazione all'Autorità nazionale anticorruzione, di cui all'articolo <u>1</u>, <u>comma 2</u>, <u>della legge 6 novembre 2012</u>, <u>n. 190</u>, dei risultati del monitoraggio. Ai fini dello svolgimento delle attività previste dal presente articolo, l'ufficio procedimenti disciplinari opera in raccordo con il responsabile della prevenzione di cui all'articolo <u>1</u>, <u>comma 7</u>, <u>della legge n. 190 del 2012</u>.

- 4. Ai fini dell'attivazione del procedimento disciplinare per violazione dei codici di comportamento, l'ufficio procedimenti disciplinari può chiedere all'Autorità nazionale anticorruzione parere facoltativo secondo quanto stabilito dall'articolo 1, comma 2, lettera d), della legge n. 190 del 2012.
- 5. Al personale delle pubbliche amministrazioni sono rivolte attività formative in materia di trasparenza e integrità, che consentano ai dipendenti di conseguire una piena conoscenza dei contenuti del codice di comportamento, nonché un aggiornamento annuale e sistematico sulle misure e sulle disposizioni applicabili in tali ambiti.
- 6. Le Regioni e gli enti locali definiscono, nell'ambito della propria autonomia organizzativa, le linee guida necessarie per l'attuazione dei principi di cui al presente articolo.
- 7. Dall'attuazione delle disposizioni del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni provvedono agli adempimenti previsti nell'ambito delle risorse umane, finanziarie, e strumentali disponibili a legislazione vigente.

Art. 16 Responsabilità conseguente alla violazione dei doveri del codice

- 1. La violazione degli obblighi previsti dal presente Codice integra comportamenti contrari ai doveri d'ufficio. Ferme restando le ipotesi in cui la violazione delle disposizioni contenute nel presente Codice, nonché dei doveri e degli obblighi previsti dal piano di prevenzione della corruzione, dà luogo anche a responsabilità penale, civile, amministrativa o contabile del pubblico dipendente, essa è fonte di responsabilità disciplinare accertata all'esito del procedimento disciplinare, nel rispetto dei principi di gradualità e proporzionalità delle sanzioni.
- 2. Ai fini della determinazione del tipo e dell'entità della sanzione disciplinare concretamente applicabile, la violazione è valutata in ogni singolo caso con riguardo alla gravità del comportamento ed all'entità del pregiudizio, anche morale, derivatone al decoro o al prestigio dell'amministrazione di appartenenza. Le sanzioni applicabili sono quelle previste dalla legge, dai regolamenti e dai contratti collettivi, incluse quelle espulsive che possono essere applicate esclusivamente nei casi, da valutare in relazione alla gravità, di violazione delle disposizioni di cui agli articoli 4, qualora concorrano la non modicità del valore del regalo o delle altre utilità e l'immediata correlazione di questi ultimi con il compimento di un atto o di un'attività tipici dell'ufficio, 5, comma 2, 14, comma 2, primo periodo, valutata ai sensi del primo periodo. La disposizione di cui al secondo periodo si applica altresì nei casi di recidiva negli illeciti di cui agli articoli 4, comma 6, 6, comma 2, esclusi i conflitti meramente potenziali, e 13, comma 9, primo periodo. I contratti collettivi possono prevedere ulteriori criteri di individuazione delle sanzioni applicabili in relazione alle tipologie di violazione del presente codice.
- 3. Resta ferma la comminazione del licenziamento senza preavviso per i casi già previsti dalla legge, dai regolamenti e dai contratti collettivi.
- 4. Restano fermi gli ulteriori obblighi e le conseguenti ipotesi di responsabilità disciplinare dei pubblici dipendenti previsti da norme di legge, di regolamento o dai contratti collettivi.

Art. 17 Disposizioni finali e abrogazioni

- 1. Le amministrazioni danno la più ampia diffusione al presente decreto, pubblicandolo sul proprio sito internet istituzionale e nella rete intranet, nonché trasmettendolo tramite e-mail a tutti i propri dipendenti e ai titolari di contratti di consulenza o collaborazione a qualsiasi titolo, anche professionale, ai titolari di organi e di incarichi negli uffici di diretta collaborazione dei vertici politici dell'amministrazione, nonché ai collaboratori a qualsiasi titolo, anche professionale, di imprese fornitrici di servizi in favore dell'amministrazione. L'amministrazione, contestualmente alla sottoscrizione del contratto di lavoro o, in mancanza, all'atto di conferimento dell'incarico, consegna e fa sottoscrivere ai nuovi assunti, con rapporti comunque denominati, copia del codice di comportamento.
- 2. Le amministrazioni danno la più ampia diffusione ai codici di comportamento da ciascuna definiti ai sensi dell'*articolo* <u>54, comma 5, del citato decreto legislativo n. 165 del 2001</u> secondo le medesime modalità previste dal comma 1 del presente articolo.
- 3. Il <u>decreto del Ministro per la funzione pubblica in data 28 novembre 2000</u>, recante "Codice di comportamento dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 84 del 10 aprile 2001, è abrogato.
- Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

ATTO DI NOMINA INCARICATO DEL TRATTAMENTO DATI - D.Lgs. 196 del 30/06/2003 e Regolamento UE 2016/679

Fonte Nuova, 07/03/2023

IL DIRIGENTE SCOLASTICO, in qualità di titolare del trattamento dei dati personali da esso operato, ai sensi e per gli effetti del D.Lgs 196 del 30 giugno 2003 e Regolamento UE 2016/679, con il presente atto

DESIGNA INCARICATO DEL TRATTAMENTO

L'Arch. Marcello Presutti, in relazione ai compiti che dovrà svolgere nell'ambito dell'incarico di **Responsabile** del Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP).

Tale nomina è in relazione alle operazioni di elaborazione di dati personali ai quali Lei ha accesso nell'espletamento della funzione che Le è propria, nelle classi e/o per gli incarichi che Le sono stati affidati.

In ottemperanza al D.Lgs 196/2003 e Regolamento UE 2016/679, che regola il trattamento dei dati personali, laddove costituisce trattamento "qualunque operazione o complesso di operazioni svolte con o senza l'ausilio di mezzi elettronici o comunque automatizzati, concernenti la raccolta, la registrazione, l'organizzazione, la conservazione, l'elaborazione, la modificazione, la selezione, l'estrazione, il raffronto, l'utilizzo, l'interconnessione, il blocco, la comunicazione, la diffusione, la cancellazione e la distribuzione dei dati", ed in relazione al presente atto di nomina, l'incaricato a trattare i dati personali (tutti quei dati idonei ad identificare direttamente o indirettamente una persona fisica o giuridica) attenendosi alle seguenti modalità:

- 1. in modo lecito e secondo correttezza;
- 2. raccogliendoli e registrandoli per gli scopi inerenti l'attività svolta;
- 3. verificando, ove possibile, che siano esatti e, se necessario, aggiornarli;
- 4. verificando che siano pertinenti, completi e non eccedenti le finalità per le quali sono stati raccolti o successivamente trattati, secondo le indicazioni ricevute dal responsabile/titolare;
- 5. rispettando, nella conservazione, le misure di sicurezza predisposte nell'istituzione scolastica; in ogni operazione di trattamento andrà garantita la massima riservatezza.
- 6. nel trattamento dei documenti (documentazione contenente dati personali), effettuando le seguenti operazioni:
 - > non far uscire documenti dalla sede scolastica, neanche temporaneamente;
 - non fare copie della documentazione salvo autorizzazione del responsabile/titolare:
 - > durante il trattamento mantenere i documenti contenenti dati personali non alla portata di vista di terzi;
 - > al termine del trattamento custodire i documenti all'interno di archivi muniti di serratura;
 - in caso di allontanamento anche temporaneo dal posto di lavoro, o comunque dal luogo dove vengono trattati i dati l'incaricato dovrà verificare che non vi sia possibilità da parte di terzi, anche se dipendenti non incaricati, di accedere a dati personali per i quali era in corso un qualunque tipo di trattamento.
- 7. nessun dato potrà essere comunicato a terzi o diffuso senza la preventiva specifica autorizzazione del titolare o responsabile:
- 8. le comunicazioni agli interessati dovranno avvenire in forma riservata, se effettuate per scritto dovranno essere consegnate in busta chiusa;
- 9. all'atto della consegna di documenti l'incaricato dovrà assicurarsi dell'identità dell'interessato o di chi è stato delegato al ritiro del documento in forma scritta.

Il Titolare – Il Dirigente Scolastico Prof. Antonio Sansotta

l'Incaricato - Arch. Marcello Presutti